

## Comunicazione dati patente : e se faccio ricorso ?

Molti ci hanno chiesto come avrebbero dovuto comportarsi nel caso avessero deciso, a seguito di una nostra consulenza, di presentare un ricorso in opposizione al verbale notificato che prevedesse, entro il termine di 60 giorni (che già era di 30, modificato con D.L. 21.09.2005 n. 184 a seguito di una sentenza di Cassazione), la comunicazione dei dati patente del trasgressore.

Il problema non è di facile soluzione, se si considera il sostanziale vuoto normativo che caratterizza questa fattispecie.

Ai sensi dell'art. 126 bis il provvedimento di decurtazione dei punti consegue alla comunicazione dei suoi estremi, da parte del Comando accertatore, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; detta comunicazione, tuttavia, non deve essere eseguita se non prima che l'accertamento sia divenuto "definitivo". Devono perciò ritenersi privi di alcun effetto i provvedimenti di decurtazione inviati nel corso del procedimento di opposizione, passibili a loro volta di ricorso.

Sempre l'art. 126 bis testualmente dispone che: *"La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta (oggi sessanta) giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione"*.

In caso di accoglimento dell'atto di impugnazione il verbale viene considerato nullo, o comunque annullato, il che comporta l'inconsistenza della violazione ad esso collegata ed il naturale decadimento della necessità di verificarne il responsabile.

In caso di rigetto del ricorso, invece, visto che la norma dispone che la sanzione accessoria della decurtazione possa essere applicata soltanto dopo l'esaurirsi della procedura giudiziaria, la contestazione diviene definitiva e all'opponente deve essere data la possibilità di indicare i dati del conducente - effettivo responsabile della violazione. Questo sempre che l'interessato abbia esaurito i suoi dubbi, in ordine all'accertamento della violazione, e non intenda eventualmente ricorrere fino all'ultimo grado di giudizio disponibile (ad esempio presso la Cassazione Civile, nel caso delle contravvenzioni al CdS).

Volendo accreditare questa interpretazione normativa, pur permanendo in capo al proprietario del veicolo l'obbligo di comunicazione dei dati richiesti, quest'ultimo potrà decidere autonomamente se adempiere a detto obbligo nel termine di sessanta giorni dalla richiesta ricevuta dall'ente o, diversamente, se attendere la conoscenza dell'eventuale rigetto del suo ricorso.

Se nell'atto di impugnazione, tuttavia, si intenderà eccepire, fra le altre cose, anche una materiale impossibilità di conoscere l'effettivo trasgressore della violazione contestata (si pensi, ad esempio, ad un veicolo aziendale che viene condotto da diversi dipendenti, se non sussiste un obbligo di legge che impone la supervisione o registrazione di tali guide, o da più persone all'interno dello stesso nucleo familiare, quando la contestazione si riferisca ad un illecito amministrativo compiuto a tre o più mesi di distanza dalla notificazione del relativo verbale) la comunicazione dei dati del trasgressore, che anticipasse la decisione dell'organo decidente, non avrebbe motivo d'essere, riducendosi ad una mera forma di auto-denuncia cui altro scopo non potrebbe essere riconosciuto se non il pur condivisibile tentativo di evitare l'emanazione di una ulteriore sanzione, a modesto avviso di chi scrive ingiusta ed inapplicabile - se riferita ai casi esemplificati o ad altri simili di impossibilità materiale.

E' comunque opportuno dare formale comunicazione, al Comando accertatore, che si è in procinto di presentare un ricorso (ad evitare l'emissione dell'ulteriore sanzione prevista in caso di mancata comunicazione dei dati, posto che tale procedura si potrebbe comunque considerare illegittima, prima della definizione dell'accertamento che ha originato la decurtazione, e passibile di ulteriore ricorso).